



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, TURISMO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

AL SERVIZIO DELL'ECONOMIA



DIGITAL MARKETS ACT

PIÙ OPPORTUNITÀ PER PMI E START-UP

Il Digital Markets Act mira a garantire mercati digitali contendibili ed equi. Nello specifico, grazie al regolamento le PMI e le start-up che intendono vendere prodotti e/o servizi su grandi piattaforme avranno accesso a dati importanti e potranno contare su una maggiore trasparenza a livello di processi interni.

L'Unione Europea pone così fine alle pratiche sleali dei cosiddetti "gatekeeper" (guardiani). Si tratta di fornitori di servizi di piattaforma centrali che consentono agli utenti commerciali di entrare in contatto con i consumatori e, grazie alla loro posizione, hanno il potere di stabilire le regole e quindi di canalizzare l'accesso al mercato nell'economia digitale. Il regolamento definisce i criteri per la classificazione di tali gatekeeper, nonché gli obblighi (ivi incluso il divieto di tenere alcuni comportamenti) da rispettare.

Tre caratteristiche principali dei gatekeeper (regolamento (UE) n. 1925/2022, art.3):

- Impatto significativo sul mercato interno - Una società realizza un determinato fatturato annuo minimo nello Spazio economico europeo e offre un servizio di piattaforma centralizzato in almeno tre Stati membri dell'UE.
- Controllo di un gateway importante per permettere agli utenti commerciali di raggiungere gli utenti finali - La società fornisce un servizio di piattaforma centrale con almeno 45 milioni di utenti finali attivi al mese localizzati o residenti nell'Unione Europea e almeno 10.000 utenti commerciali attivi l'anno localizzati nell'UE.
- Posizione consolidata e duratura - Il secondo requisito è stato soddisfatto in ciascuno degli ultimi tre esercizi.

Alcuni obblighi dei gatekeeper (Regolamento (UE) n. 1925/2022, artt. 5-8):

- consentire a terzi, in determinate situazioni, di collaborare con il gatekeeper alla fornitura dei servizi;
- consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati generati in fase di utilizzo dei servizi della piattaforma;
- mettere a disposizione delle società che fanno pubblicità sulla piattaforma gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per condurre verifiche proprietarie indipendenti della loro pubblicità sulla piattaforma del gatekeeper;
- consentire agli utenti commerciali di promuovere la loro offerta e stipulare contratti con i clienti al di fuori della piattaforma del gatekeeper.

Alcuni divieti per i gatekeeper (Regolamento (UE) n. 1925/2022, artt. 5-8):

- Dare maggiore visibilità, in termini di ranking o di posizionamento, ai servizi e ai prodotti offerti dal gatekeeper stesso a scapito dei servizi o dei prodotti simili offerti da terzi sulla piattaforma del gatekeeper;
- impedire ai consumatori di contattare le società al di fuori delle piattaforme;
- impedire agli utenti di disinstallare software o app pre-installati;
- tracciare gli utenti finali al di fuori del servizio di piattaforma centrale del gatekeeper al fine di inviare annunci pubblicitari mirati senza consenso esplicito.

Il Digital Markets Act sarà applicato dal 2 maggio 2023. A partire da tale data, i potenziali gatekeeper avranno due mesi di tempo per comunicare alla Commissione, in ogni caso entro e non oltre il 3 luglio 2023, se i loro servizi di piattaforma centrale raggiungono le soglie fissate nella legge sui mercati digitali, altrimenti potrebbero essere imposte sanzioni pecuniarie e ulteriori misure correttive.

Per maggiori informazioni:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1925&from=EN>

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_6423

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_it